

**REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI
CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI
AGRICOLE NEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI**

a cura del Servizio Agro – Silvo – Pastorale – Flora e Fauna

Aprile 2009

Parco Regionale dei Castelli Romani

Villa Barattolo - via Cesare Battisti, 5
00040 Rocca di Papa (Roma)
tel. 06 9479931 - fax 06 9495254
numero verde 800 000015
info@parcocastelliromani.it
www.parcocastelliromani.it
www.cose-mai-viste.it
www.castelliromanitour.it

Il Parco dei Castelli Romani è parte
del Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali
della Regione Lazio

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

Ambito di applicazione e Finalità

1. Il presente Regolamento regola e fissa le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle produzioni agricole di proprietà privata e pubblica ed alle opere in esse approntate comprese all'interno dell'area protetta, nonché regola e fissa le modalità per l'attuazione delle misure e delle attività di prevenzione dei suddetti danni.
2. Tale Regolamento ha lo scopo principale di garantire l'integrità della rendita agricola ai proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati ricadenti nel territorio del Parco, che abbiano subito danni da parte della fauna selvatica; tale obiettivo rientra nelle finalità dell'Ente Parco, istituito per “tutelare l'integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale dei monti Albani, di valorizzarne le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini e per contribuire al riequilibrio territoriale ed allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate”.
3. I danni saranno corrisposti entro 90 giorni dalla relativa domanda di indennizzo salvo eventuali sospensioni dei termini di proseguimento dell'istruttoria ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.
4. Gli indennizzi non liquidati nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza dei fondi nel capitolo di bilancio di cui al comma 7 dell'art. 15 della Legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 6 dicembre 1991, diventano prioritari nell'esercizio seguente e devono essere liquidati entro il primo trimestre utile, fatte salve le ragioni che non rendano pienamente disponibili le risorse previste.

TITOLO II – NORME GENERALI

ART. 2

Indennizzo

1. Sono indennizzabili, in attuazione del comma 4, punto d, dell'art. 42 della legge regionale n. 17/95 e del comma 1, dell'art. 34 della legge regionale n. 29/97, i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle produzioni agricole di proprietà privata e pubblica ed alle opere in esse approntate sui terreni ricadenti all'interno dell'area protetta.
2. Non sono indennizzabili altri tipi di danno procurati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.
3. Il risarcimento di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepite.

ART. 3

Danni alle produzioni agricole

1. Criteri generali:

Sono ammessi a indennizzo i danni accertati ed irreversibili a carico delle seguenti produzioni agricole purché in regola con la normativa vigente:

- a) seminativi (frumento, orzo, mais, ecc.);
- b) colture orticole;
- c) medicai, altre colture foraggere escluso il pascolo foraggiera;
- d) colture arboree da frutto in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.);

L'indennizzo, ad eccezione del caso in cui il danno accertato alla semina risulti interessare una quota superiore al 60%, è calcolato sulla base di:

- valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai Mercuriali della Camera di Commercio e/o indagine di mercato con riferimento all'epoca di raccolta;
- entità della superficie danneggiata;
- produzione media zonale e prezzi realizzabili. Le produzioni vegetali vengono desunte dai dati provinciali ISTAT e/o da altra documentazione tecnica del settore incluse eventuali fatture delle aziende;

Nella relazione tecnica dei funzionari del Parco verrà comunque esplicitato il criterio valutativo.

Qualora il danno venga accertato sulla "coltura in atto" con prodotti in via di maturazione, o prossimi alla raccolta, l'indennizzo previsto verrà stimato sulla base della Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.) andata perduta al netto delle spese non sostenute per la raccolta, ovvero come percentuale sulla P.L.V..

Qualora il danno venga accertato sulla "coltura in atto" e il relativo prodotto non è ancora visibile o si possa configurare in un frutto pendente, l'indennizzo previsto verrà commisurato alle spese realmente sostenute dall'inizio del ciclo produttivo della coltura fino al giorno della stima (costi del passato) con riferimento ad un "Imprenditore ordinario", secondo i principi dell'estimo.

2. Seminativi (frumento, orzo, mais, ecc.):

Qualora il danno accertato alla semina risulti interessare una quota superiore al 60% della superficie interessata dalla coltura danneggiata, è ammessa la risemina. In tal caso, il risarcimento previsto corrisponde al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione.

3. Colture orticole:

In caso di danno alle produzioni orticole, siano esse destinate alla vendita che ad autoconsumo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base dei criteri precedenti relativi a superficie danneggiata, prezzo del prodotto e produzione media zonale.

4. Medica, altre colture foraggere escluso il pascolo foraggiera:

Nel caso di danneggiamento al medica, altre colture foraggere escluso il pascolo foraggiera verrà corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezzario regionale.

5. Colture arboree da frutto in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.), inclusi i castagneti da frutto:

Nel caso di danni in fase di maturazione delle colture, sulla base dei precedenti criteri, è ammesso a indennizzo la perdita di prodotto, detraendo dal valore stimato della produzione media zonale, il costo delle spese di raccolta e delle spese di commercializzazione del prodotto stesso.

6. Non verranno indennizzati i danni relativi a terreni abbandonati ed incolti.

7. Infine, potranno non essere indennizzati i danni relativi a coltivazioni che godono di sovvenzioni comunitarie, o a qualsiasi altro titolo, per le quali potrà essere verificata la effettiva raccolta dei prodotti coltivati. Nel caso in cui il richiedente dell'indennizzo abbia rinunciato al raccolto, ove il raccolto non danneggiato non fosse percentualmente minimale, questo può presupporre il mancato indennizzo dei danni riportati.

ART. 4

Danni agli allevamenti

1. Sono ammessi a indennizzo solo i danni accertati che causano morte o danneggiamento irreversibile, che si concretizzano in perdite definitive di animai da allevamento, provocati dalla fauna selvatica; per quanto riguarda il bestiame, sarà concesso un indennizzo fino al 100% del danno accertato, ferme restando le franchigie di cui all'art. 7, solo nel caso in cui i capi uccisi (bovini, caprini, equini, ovini, suini) risultino registrati e denunciati presso gli uffici ASL che dovranno altresì certificare la causa del decesso e l'avvenuto smaltimento della carcassa dell'animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

2. Il contributo per l'indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico non compete per il bestiame pascolante al di fuori delle aree consentite o comunque in violazione della normativa vigente, o sprovvisto delle necessarie autorizzazioni delle competenti autorità.

3. Se a seguito dell'accertamento da parte degli organi sanitari venisse riscontrata nella carcassa dell'animale, la presenza di sostanze tossiche o comunque nocive e potenzialmente incidenti sul territorio a pascolo, non sarà erogato alcun indennizzo e l'Ente provvederà a denunciare l'accaduto alle autorità competenti, affinché provvedano, qualora necessario, ad adottare le misure più opportune a salvaguardia dei luoghi.

4. Non sono ammessi a indennizzo i danni provocati dalla fauna selvatica nei seguenti casi:

- a) assenza di animale morto o non registrato e non identificabile con marca auricolare relativa al libro genealogico;
- b) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere;
 - alla regolare certificazione del veterinario;
 - alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
- c) non siano state adottate le misure di protezione specificate all'art. 15 o specificamente richieste dall'Ente e finanziate dall'Ente stesso.

ART. 5

Danni alle opere approntate sui terreni

1. Sono ammessi a indennizzo i seguenti danni accertati ed irreversibili a carico delle opere approntate sui terreni:

- a) impianti aziendali di irrigazione;
- b) opere realizzate a sostegno dei filari delle colture arboree;
- c) piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque;
- d) recinzioni fisse e mobili per gli allevamenti;
- e) attrezzature per l'allevamento zootecnico;
- f) altre attrezzature utilizzate per la gestione dell'azienda agraria.

2. Non sono ammessi a indennizzo danni alle strutture e infrastrutture abbandonate.

3. L'indennizzo dei danni alle opere approntate sui terreni è calcolato sulla base del costo di ripristino come da prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione, ecc.) e del valore di recupero dei materiali residui. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzario, si effettua l'analisi dei prezzi di mercato.

ART. 6

Importo degli indennizzi - Criteri generali

1. L'indennizzo è determinato sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno.

2. L'indennizzo relativo ai danni subiti al patrimonio zootecnico, potrà essere risarcito, compatibilmente con le esigenze dell'Ente Parco e previo consenso dell'interessato, anche mediante la consegna di capi di bestiame per un valore equivalente a quelli persi dall'allevatore.

ART. 7

Importo degli indennizzi – Franchigia e riduzioni

1. Non verranno indennizzati danni alle colture erbacee ed arboree al di sotto di una soglia minima, o franchigia (importo minimo che un danno deve superare per avere diritto a indennizzo, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e riconducibile al normale rischio di impresa), pari a €100,00 per le aziende con superficie fino a 3 ettari, a €300,00 per quelle con superficie superiore a 3 ettari e fino a 10 ettari, e ad €500,00 per quelle con superficie superiore ai 10 ettari. Per alcune aziende ad indirizzo zootecnico (bovini, caprini, equini, ovini, suini) la franchigia è di €100,00 per allevamenti da 1 a 150 capi, €300,00 per quelli da 151 a 300 capi ed €500,00 oltre i 300 capi di bestiame; per gli altri tipi di allevamenti animali praticati nella zona la franchigia è di €100,00. Per le opere approntate sui terreni non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di valore inferiore a €100,00.

2. L'indennizzo, così come determinato, nei casi in cui, nello stesso appezzamento di terreno, si siano verificati gli stessi eventi i cui danni siano già stati indennizzati durante lo stesso anno o l'anno precedente, è comunque soggetto a una riduzione del 30%.
3. Tale indennizzo, dopo la prima liquidazione, è soggetto ad una ulteriore riduzione del:
 - a. 40% (fino ad un totale del 70% di riduzione) del valore del danno, nel caso di totale assenza di sistemi di difesa tradizionali o esistano carenze sotto il profilo della protezione degli animali allevati o delle colture agrarie;
 - b. 40% (fino ad un totale del 70% di riduzione) del valore del danno, nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti dall'Ente Parco ove possibili ed è fatta pari al totale dell'indennizzo in eventuali casi successivi.

TITOLO III – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI DANNI

ART. 8

Segnalazione e Domanda di indennizzo

1. La segnalazione dei danni subiti deve essere presentata all'Ente Parco Via Cesare Battisti, 5 – 00040 Rocca di Papa (Roma) – Tel. 06 9479931 – Fax 06 9495254 – E-mail: naturalisti@parcocastelliromani.it da parte del proprietario o conduttore del fondo, entro le settantadue ore dal rilevamento del danno per i danni provocati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni, anche a mezzo di fonogramma.
2. Nel caso di danni provocati dalla fauna selvatica agli allevamenti, il titolare o conduttore dell'allevamento, entro le quarantotto ore dal verificarsi dell'evento dannoso, deve richiedere il sopralluogo di un veterinario al Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto ed informare l'Ente, anche a mezzo fonogramma.
3. Chiunque subisca uno o più danni di cui all'art. 1 e 2 ed intenda avvalersi del indennizzo previsto dal presente regolamento, dovrà inoltre presentare domanda di indennizzo (o modulo di denuncia) presso gli uffici dell'Ente od inviare a mezzo raccomandata R.R. mediante l'apposito modulo di denuncia di danno subito, reperibile presso gli stessi uffici o presso il sito internet www.parcocastelliromani.it, compilato e unito agli allegati in esso specificati (tra cui una planimetria su base catastale dell'area e una documentazione fotografica del danno), a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni successivi alla scoperta del danno.

La domanda deve essere presentata in carta libera impiegando uno degli appositi moduli disponibili e il richiedente dovrà indicare nello specifico:

- dati anagrafici;
- residenza;
- codice fiscale;
- titolo di proprietà o possesso di terreni o allevamenti;

- recapito telefonico;
- il foglio catastale e le relative particelle del fondo agricolo;
- l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva;
- descrizione del danno con il tipo di produzioni agricole o di strutture danneggiate, la specie d'allevamento danneggiata, stima del danno (per danni alle produzioni agricole - superficie danneggiata in relazione alla superficie totale o numero di piante danneggiate sul totale; per danni agli allevamenti - numero di capi uccisi o feriti; per i danni alle opere approntate sui terreni coltivati – strutture danneggiate);
- quantificazione presunta del danno;
- la specie che si presume abbia causato il danno;
- le caratteristiche del danno in relazione alla specie che lo ha causato;
- le forme di protezione e/o prevenzione già adottate;
- la data o il periodo in cui avverrà il raccolto del prodotto (per i danni alle colture agricole);
- la data o il periodo in cui inizieranno le operazioni di ripristino (per i danni alle opere approntate sui terreni coltivati);
- l'indicazione di eventuali interventi colturali o agronomici che potrebbero abbattere di almeno il 20% il danno verificatosi;
- Codice IBAN su cui effettuare l'indennizzo;
- eventuali note aggiuntive ulteriori.

4. La domanda dovrà inoltre contenere:

- l'attestazione che il danneggiato non ha avanzato uguale richiesta di indennizzo ad altro Ente pubblico e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente;
- l'attestazione di non avere stipulato assicurazioni contro danni da fauna per l'anno in corso;
- la certificazione del veterinario relativa all'accertamento avvenuto in uno o più luoghi (per danni agli allevamenti);
- Gli imprenditori agricoli a titolo principale dovranno produrre un certificato in carta semplice di iscrizione alla Camera di Commercio; tale certificato potrà essere fornito al momento del sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato dall'Ente.

5. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- estratto di mappa con le particelle interessate dal danno;
- certificazione catastale non anteriore a 6 mesi, con l'indicazione degli estremi del terreno dell'interessato;
- copia dell'atto di proprietà (per i proprietari) o di regolare contratto di affitto (o, eventualmente, in caso di contratto verbale d'affitto, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conduzione del fondo, da redigere secondo il modello predisposto dall'Ente);
- documentazione fotografica attestante il numero delle marche di contrassegno, e/o di iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare (per danni agli allevamenti);
- copia dei certificati di iscrizione al libro genealogico dei capi danneggiati (per danni agli allevamenti).

6. La domanda deve contenere tutti gli elementi sopra indicati, deve essere sottoscritta e compilata dal danneggiato in maniera leggibile. La domanda può essere inviata direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso gli Uffici dell'Ente Parco. Il delegato, munito di proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare la delega scritta in carta semplice e la copia di un documento di riconoscimento del richiedente. Le

istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

7. Nei casi in cui sia necessario un accertamento immediato, la documentazione di cui al punti 3 e 4 potrà essere prodotta dal richiedente al momento del sopralluogo consegnandola al tecnico incaricato dall'Ente che ne verbalizzerà la consegna.

8. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto o prima che venga ripristinata l'opera danneggiata, implicano la decadenza del diritto al contributo per l'indennizzo del danno.

9. Il proprietario/conducente del fondo agricolo che invia la domanda deve rendersi reperibile e facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura o l'opera danneggiata e potrà avvalersi del supporto di un proprio tecnico.

10. Al veterinario che procede all'accertamento dei danni diretti e indotti dalla fauna selvatica agli allevamenti, anche con più sopralluoghi accompagnato dai tecnici incaricati dall'Ente, il titolare o conduttore dell'allevamento, richiede idonea certificazione attestante:

- a) che il danno è conseguenza dell'attacco da parte della fauna selvatica;
- b) il tipo di predatore, quando le condizioni ne consentono il riconoscimento;
- c) il numero degli animali uccisi o feriti distinti per specie, razza, età, peso vivo e funzione;
- d) il numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge;
- e) l'iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare;
- f) i danni indotti all'allevamento e la relativa quantificazione;
- g) la località e la data dell'evento.

11. I danni indotti possono essere certificati anche successivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal primo sopralluogo del veterinario.

12. Le domande difformi dalla procedura sopra descritta saranno escluse dall'indennizzo. Per tali richieste non conformi a quanto indicato nel presente Regolamento sarà data opportuna comunicazione di non accettazione per erronea e/o mancata certificazione del danno.

ART. 9

Soggetti incaricati

1. Il danno verrà accertato dal personale tecnico del Parco di adeguato profilo professionale. L'Ente Parco potrà avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici, Istituti, Enti, Organi di Polizia Giudiziaria, nonché del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale dove si è verificato il danno e di tecnici del Sistema Regionale delle Aree Protette Regionali.

ART. 10

Accertamento e valutazione del danno

1. Il personale indicato dall'Ente Parco, in sede di accertamento del danno, congiuntamente a quello del servizio veterinario competente per zona, ed eventualmente a quello di altri Organi o Istituti, può redigere un verbale contenente: i dati della domanda di cui all'art. 8, l'accertamento del danno, la valutazione e la proposta di indennizzo, idonea documentazione fotografica ed eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata.
2. Il verbale deve contenere inoltre tutte le informazioni relative a quanto richiesto dal presente regolamento.
3. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo. Il suddetto verbale di accertamento vincola il danneggiato senza vincolare l'Ente Parco che si riserva di ratificarlo con apposito provvedimento.
4. Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale può presentare una stima del danno alternativa redatta da un professionista abilitato, entro 10 giorni dalla notifica della stima del danno stesso. L'Ente Parco procederà alla valutazione del danno.
5. Il personale del Parco può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato.
6. Questi deve ottemperare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza la domanda è respinta.
7. Quanto sopra vale anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in occasione del sopralluogo e il verbale stilato in tale sede avrà efficacia trascorsi giorni venti senza che il personale di vigilanza del Parco abbia richiesto ulteriori notizie con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.
8. Nel caso il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale e non presenti una stima alternativa del danno nei tempi e nei modi prescritti dal Regolamento la domanda è da considerarsi respinta.
9. L'Ente provvederà, qualora lo ritenga necessario, ad effettuare apposito sopralluogo per l'accertamento e la valutazione del danno. Il richiedente dovrà quindi astenersi dall'attività di raccolta, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente, finchè non venga effettuato il sopralluogo e rendersi disponibile ad effettuarlo congiuntamente agli incaricati dell'Ente. Tale sopralluogo avverrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 15 giorni dalla segnalazione del danno.
10. Non si procederà all'erogazione dell'indennizzo nei casi di impossibilità dell'accertamento imputabile al richiedente e nel caso di avvenuta raccolta prima del sopralluogo.
11. Entro 15 giorni dalla segnalazione dovrà essere inoltrata la relativa domanda di indennizzo con le seguenti modalità:

- Nel caso di danni di importo pari o inferiore a €3.000,00, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale deve essere descritto e quantificato il danno;
- Nel caso di danni di importo superiori a €3.000,00, deve essere allegata relazione asseverata da tecnico regolarmente iscritto all'albo o collegio professionale e appositamente abilitato;

12. Qualora i danni alle colture si verificano in maniera reiterata nell'ambito della stessa stagione vegetativa, l'interessato, entro trenta giorni dalla denuncia, dovrà dare comunicazione scritta all'Ente del perpetuarsi del danno. In tal caso l'Ente potrà effettuare una serie di sopralluoghi fino all'epoca del raccolto, finalizzati alla verifica del persistere degli episodi di danno. La richiesta di indennizzo dovrà essere inoltrata almeno 15 giorni prima del raccolto, anche parziale, del prodotto, secondo le modalità sopra descritte.

13. La richiesta di concessione dell'indennizzo sarà verificata dal personale dell'Ente opportunamente incaricato.

14. La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà sottoscritta dal direttore dell'Ente, che dovrà predisporre inoltre il provvedimento finale affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto dovuto entro novanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 11

Procedimento per la liquidazione del danno

1. L'Ente Parco provvede a corrispondere l'indennizzo, attraverso opportuna comunicazione entro novanta giorni dalla relativa richiesta di indennizzo salvo eventuali sospensioni dei termini di proseguimento dell'istruttoria ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 s.m.i..

Una volta determinata la stima definitiva, sottoscritta dal direttore dell'Ente, si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto.

2. La somma verrà liquidata attraverso l'effettuazione di un bonifico bancario, dandone opportuna comunicazione all'interessato.

3. Nel caso in cui si dovessero però accertare difformità rispetto a quanto prescritto nel documento di liquidazione (eventuali prescrizioni e/o verifica raccolto) l'indennizzo non verrà liquidato.

Art. 12

Opposizione alla determinazione dell'indennizzo

1. Gli interessati potranno produrre formale opposizione alla determinazione dell'indennizzo, proponendo ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla comunicazione dell'atto.

Art. 13

Pubblicazione albo l'elenco dei soggetti indennizzati

1. L'Ente provvederà a pubblicare sul proprio albo l'elenco dei soggetti indennizzati con la descrizione sommaria dei danni subiti e degli importi erogati.

Art. 14

Modelli di denuncia e domanda di indennizzo danni

1. Con il presente regolamento vengono adottati i modelli di denuncia dei danni causati dalla fauna selvatica (moduli A, B, C) nonché il modello di dichiarazione sostitutiva, allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso e che dovranno essere utilizzati per fare la domanda di indennizzo.

TITOLO IV – MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

ART. 15

Misure di protezione e prevenzione delle produzioni agricole alle opere in esse approntate e degli allevamenti

1. Nella prospettiva di limitare i danni al patrimonio agro-silvo-pastorale del Parco e con l'intento di alleggerire l'onere dei relativi indennizzi, l'Ente potrà co-finanziare, fino a un massimo del 60%, le spese per la realizzazione di sistema di prevenzione e difesa, come le recinzioni elettrificate a basso voltaggio anti-cinghiale o le recinzioni mobili anti – predatori. In alternativa potrà finanziare altre azioni utili al controllo o alla limitazione di ulteriori danni futuri, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti la vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture, delle opere in esse approntate e del patrimonio zootecnico.

2. L'erogazione del co-finanziamento avverrà in funzione della disponibilità finanziaria e solo successivamente alla segnalazione da parte del danneggiato e all'accertamento del danno da parte del personale dell'Ente Parco. Infine, tale erogazione, avverrà solamente previa verifica dell'acquisto, attraverso regolare documentazione contabile e della successiva messa in opera delle misure preventive concordate.

3. La realizzazione di tali misure preventive verrà esplicitata dall'Ente Parco, che stabilirà le modalità ed i termini attuativi relativi a ciascuna istanza.

4. Nell'ambito della presente attività l'Ente Parco, previa accettazione da parte del danneggiato, può inoltre direttamente realizzare (mediante il proprio personale dell'Unità Operativa 1 – operai area tecnica) e/o fornire strutture o strumenti idonei allo scopo, in luogo degli indennizzi di cui al presente regolamento.

5. L'Ente Parco non indennizza i danni al bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, si trovasse al pascolo fuori dei termini della monticazione, stabiliti dalla normativa vigente, fuori dalle zone di pascolo autorizzate, si trovasse incustodito o privo dei tradizionali sistemi di difesa oppure fuori dai ricoveri nelle ore notturne o non risultasse in regola al momento dell'evento dannoso con la normativa sanitaria vigente. L'Ente Parco non indennizza i danni alle produzioni agricole che siano prive di tutte le necessarie autorizzazioni. L'Ente Parco non indennizza i danni alle opere approntate sui terreni che siano state realizzate senza le obbligatorie autorizzazioni del caso.

6. L'Ente Parco non indennizza inoltre i danni al bestiame nel caso in cui i resti degli animali rinvenuti siano insufficienti ad accertare le reali cause del decesso.

7. Sono esclusi dall'indennizzo i richiedenti che, relativamente alle attività produttive oggetto del presente regolamento, negli ultimi 12 mesi abbiano ricevuto sanzioni amministrative notificate o riportato condanne penali relative alle attività produttive oggetto del presente Regolamento passate in giudicato.

8. Nel caso in cui il richiedente nello stesso periodo risulti interessato da procedimenti penali in corso, sempre relativamente ai reati di cui al comma precedente, l'indennizzo verrà sospeso in attesa dell'esito della sentenza.

9. L'Ente riconosce e può finanziare fino a un massimo del 60%, i seguenti sistemi di prevenzione contro i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle opere in esse approntate:

- a) recinzioni elettriche particellari e comprensoriali;
- b) impiego di sostanze repellenti innocue per l'ambiente;
- c) nastri bliz o altri sistemi di protezioni ottiche;
- d) detonatori e metodi elettro-acustici;
- e) colture a perdere;
- f) cani da guardiania;
- g) eventuali ulteriori sistemi ritenuti idonei relativamente alla problematica in esame ed in conformità alla normativa vigente.

10. L'Ente si riserva la possibilità di attuare un programma di prelievo selettivo del cinghiale nel territorio del Parco sulla base di un accertato squilibrio ecologico causato dal soprannumero di tale specie e in conformità all'art. 11, comma 4, della Legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 6 dicembre 1991 ed in relazione alla L.R. n.29 del e della D.G.R. n. 320 del 2006 "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R. 29/97".

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 16

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento e i modelli allegati entreranno in vigore dal giorno della affissione all'Albo dell'Ente.

Art. 17

Norme finali

1. I dati personali forniti dagli aventi diritto all'indennizzo saranno raccolti e trattati con modalità di tipo cartaceo ed elettronico ai sensi del D. Lgs. 196/2003.